



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Carlo de Bari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al **n. 11814/2019 R.G.**, promossa

da

Parte_1 , in

persona dell'omonima titolare, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Acronzio;

Opponente

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Luigi Scorca;

Opposta

Conclusioni: come da memorie conclusive riportate all'udienza del 14/05/2026 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta a norma dell'art. 127^{ter} c.p.c. –, da intendersi quivi integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (giusta combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2422/2019, la ditta individuale di **Parte_1** conveniva in giudizio la società Locorriere, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

*“1) dal punto di vista formale-procedurale, l'improcedibilità dell'azione legale intrapresa dall'opposto, in quanto instaurata senza la previa risoluzione della transazione stipulata tra le parti contrapposte e senza la relativa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine; 2) dal punto di vista sostanziale, che la **CP_1** abbia arbitrariamente ritenuto di consegnare un minor quantitativo di sansa rispetto a quello concordato; 3) che la stessa **CP_1** abbia autonomamente ritenuto di variare le modalità di pagamento concordate; 4) che la certezza e liquidità del credito vantato dalla **CP_1** non possa essere acclarata poiché fondata su alcune fatture non corredate da documenti trasporto in grado di comprovare l'esistenza di una compravendita”.*

A sostegno delle pretese spiegate, l'opponente ha esposto che il credito vantato è inesistente in quanto:

- il creditore avrebbe dovuto risolvere prima il contratto di transazione intercorso tra le parti, o almeno comunicare formalmente la decadenza dal beneficio del termine, così da pretendere l'intero residuo;

- il mancato adempimento derivava da negligenza e scorrettezza del creditore, che arbitrariamente aveva ridotto il quantitativo settimanale oggetto di fornitura e ingiustificatamente alterato le modalità di pagamento, smettendo di rilasciare le ricevute bancarie, così come era prescritto dall'art. 4 del negozio transattivo, complicando i pagamenti dell'opponente;

- tale inadempimento della prestazione dedotta nel negozio comportava l'applicazione dell'art. 1460 c.c., dal quale discendeva che era il creditore chiamato a dimostrare il proprio adempimento e non meramente ad allegare quello altrui;

- il credito vantato dall'opposto era incerto e illiquido, poiché fondato su elementi probatori unilaterali, come le fatture, e non sui documenti di trasporto, che erano in grado di comprovare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni periodiche.

I.2.- Si è costituito in giudizio mediante deposito di comparsa di

risposta, avvenuto il 17/12/2019, la società opposta, la quale ha impugnato ogni avverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) *In via preliminare, in rito, dichiarare provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 2422/2019 del Tribunale di Bari, in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta*; 2) *Nel merito, rigettare la spiegata opposizione in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l’effetto, confermare l’opposto decreto ingiuntivo*; 3) *per l’effetto condannare l’opponente ditta individuale* Parte_1

al pagamento delle spese giudiziarie della fase monitoria e del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in qualità di anticipatario.”

A fondamento delle proprie difese, ha dedotto che:

➤ aveva intrattenuto rapporti commerciali con l’azienda Parte_1, incentrati sulla compravendita di “sansa”; tuttavia, relativamente all’annualità 2016, aveva emesso nei confronti della opponente una serie di fatture per un totale di € 299.394,96 ed era rimasta ancora insoluta la somma di € 69.282,48;

➤ per scongiurare contenziosi, i contraenti erano addivenuti a transazione, ove erano descritte la tempistica e le modalità solutorie, ma Parte_1 aveva onorato parzialmente gli impegni ed era rimasta debitrice della somma di € 34.282,48, a titolo di pagamento residuo relativo all’accordo transattivo del 2017;

➤ nonostante quanto innanzi, i rapporti commerciali tra la Controparte_1 e la ditta Parte_1 erano proseguiti nelle annualità successive, di talché la società, a fronte della fornitura di sansa, emetteva le fatture relative all’annualità 2018, che erano rimaste inevase per un ammontare complessivo di € 51.047,59;

➤ in definitiva, Controparte_1 era ancora creditrice della somma di € 85.330,07, di cui € 34.282,48 per residuo riveniente dall’accordo transattivo del 2017 ed € 51.047,59 a titolo di parziale pagamento delle fatture del 2018;

➤ in ragione di tanto, la creditrice aveva adito l’autorità giudiziaria ottenendo l’ingiunzione in danno della ditta individuale Pt_1 Parte_1 per il pagamento di € 85.330,07 oltre interessi, nonché € 2.135,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., a titolo di competenze della procedura monitoria;

I.3.- Con ordinanza dell'11/02/2020, la Giudice dott. Maria Teresa Francioso ha accordato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo; con successiva ordinanza del giorno 24/07/2021 ha rigettato le richieste istruttorie poiché vertenti su circostanze documentali e non contestate, direttamente rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

Dopo varie udienze in cui i GOP non hanno potuto trattenere la causa in decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art. 281sexies* c.p.c. all'udienza del 14/05/2026, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive.

II.- Va osservato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 276 c.p.c., le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico. In difetto di eccezioni pregiudiziali, si può scrutinare direttamente il merito.

II.1.- L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2422/2019 deve trovare reiezione. Il credito ingiunto alla società debitrice, infatti, deriva da un unitario rapporto negoziale complesso tra le parti che consta di un contratto di transazione in forma scritta e da plurimi contratti verbali di compravendita.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, in tema di responsabilità contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo, consistente nell'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, quale la sussistenza di un caso fortuito o di una causa di forza maggiore (cfr. Cass., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, fra cui Cass. 22361/2007 e 15659/2011).

Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata non subisce deroghe in ragione della natura del procedimento e dell'apparente

inversione delle posizioni processuali. Ne discende che la società **CP_1**, essendo creditrice del diritto preteso in giudizio, è tenuto a provare l'esistenza del titolo; mentre la ditta individuale **Parte_1** è chiamata a dimostrare che la frustrazione dell'interesse creditorio si sia determinato nonostante il massimo della diligenza del proprio adempimento, ovvero per una causa non imputabile.

II.2.- Sotto il primo profilo, la transazione – titolo su cui si fonda parzialmente il credito – intendeva dirimere un potenziale lite in relazione al pagamento delle fatture emesse nell'anno 2016, non saldate dalla ditta individuale. In particolare, la stessa opponente nella propria memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. aveva effettivamente ammesso (a pag. 3) che *“con riguardo alla transazione, effettivamente residua un credito a saldo della società **CP_1** di € 34.282,48”*, non saldato in ragione dell'altrui inadempimento.

Sul punto, l'art. 1460 c.c. disciplina l'eccezione di inadempimento, che concreta una facoltà attribuita ai contraenti di un rapporto sinallagmatico, allo scopo di preservare l'equilibrio contrattuale, consentendo la sospensione temporanea della prestazione dell'accipiente. A riguardo, la Suprema Corte (sentenza 36295/2023) illustra che *«l'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria»*.

Il rimedio sinallagmatico in parola, sebbene non postuli l'imputabilità (prevista, viceversa, per la risoluzione), dev'essere esercitato secondo buona fede, come prescritto dal capoverso della medesima previsione normativa. Onde verificare se l'eccezione sia stata sollevata in modo legittimo, è necessario compiere un giudizio di proporzionalità tra prestazione ineseguita e controprestazione rifiutata.

Nella sentenza 14677/2024, gli **Parte_2** hanno sostenuto che *«l'istituto previsto dalla menzionata norma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune»*. Nello specifico, *«per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte»* (cfr. Cass. 36295/2023, 2720/2009 e 16822/2003).

Alla luce di ciò, è di palmare evidenza che la mancata trasmissione delle rimesse bancarie a fine mese dalla creditrice alla debitrice non può ritenersi un inadempimento tale da legittimare l'eccezione di inadempimento, poiché non è in grado di alterare l'equilibrio sinallagmatico del rapporto. Si aggiunga che la stessa ditta opponente, nonostante il mancato ricevimento delle ri.ba., ha inizialmente provveduto al pagamento delle pretese derivanti dalla transazione. Infine, la ditta individuale poteva, ergendosi a "parte diligente", obbligata ad un pagamento dilazionato, sollecitare il creditore affinché si attenesse alle ri.ba., l'emissione delle quali, comunque, non si reputa che fosse vincolante.

Inoltre, destituita di fondamento è la doglianza relativa alla mancata contestazione di decadenza del beneficio del termine *ex art. 1186 c.c.*, atteso che la clausola n. 6 del contratto di transazione (frutto dell'autonomia negoziale dei contraenti) derogava tale previsione legale, facoltando il creditore ad agire in caso di omesso pagamento di una sola rata: *"il mancato pagamento di una sola rata mensile faculterà la CP_1 ad intraprendere le necessarie azioni giudiziarie"*.

Può aggiungersi, *ad colorandum*, mediante un mero calcolo matematico che, qualora la ditta avesse puntualmente adempiuto la propria prestazione

(corresponsione di 5.000,00 euro) mensilmente, essa avrebbe estinto la pretesa creditoria (circa 70.000,00 euro) entro l'anno, ossia prima della proposizione del ricorso monitorio.

Il.3.- Non colgono nel segno le doglianze concernenti i numerosi pagamenti certificati attraverso il deposito di documentazione bancaria, in occasione della seconda memoria istruttoria: nessuno di essi, nelle produzioni difensive, risulta puntualmente ricollegato a un determinato rapporto. A fronte delle prospettazioni dell'opposta secondo cui i versamenti afferiscono ad ulteriori rapporti commerciali, la opponente nulla ha obiettato.

D'altronde, l'art. 1193, in tema di imputazione del pagamento, onera il debitore a ricollegare l'atto solutorio ad un determinato debito: *«Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti»*; tralasciando la circostanza, probabilmente dirimente, che i debiti potrebbero non considerarsi della "medesima specie", in quanto il primo scaturiva da una pregressa transazione, mentre il secondo dai ripresi rapporti commerciali.

Soccorre, in ambito di ripartizione dell'onere della prova, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 13477 del 20/05/2025: *«Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore*

senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace».

II.4.- Relativamente ai successivi rapporti negoziali, dalla documentazione prodotta in giudizio – in particolare delle fatture e dai documenti di trasporto – è possibile evincere la sussistenza nell'*an* e nel *quantum* del restante diritto di credito vantato dalla società creditrice.

Già nell'ordinanza 11/02/2020, il magistrato ha rilevato: *"...non risulta versata in atti alcuna contestazione stragiudiziale del credito relativo al decreto oggi opposto – nonostante l'invio a mezzo PEC delle lettere di diffida e messa in mora del 14.1.2019 e 9.5.2019 – se non successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo"*. Invero, l'attrice ha prodotto la nota via p.e.c. del 15/05/2018 (antecedente al deposito del ricorso monitorio), in cui genericamente stigmatizzava una minore consegna settimane di sansa, che avrebbe arrecato un nocumento di € 40.000 per effetto della minor produzione di energia resa dall'impianto; epperò il rilievo era aspecifico (quanti kg in meno sono stati consegnati?), riportava un'entità del danno inverosimile e contrastava con una prassi delle consegne di sansa con andamento ondulatorio, che si desume dai documenti di trasposto.

I quantitativi non erano fissi, ma ripetutamente aggiornati: il che è compatibile con la ricostruzione dell'opposta, stante la quale i quantitativi venivano telefonicamente concordati.

In effetti, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 2758 del 07/02/2026 (citata dall'attrice) statuisce che *«Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati»* (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).

Ciò non implica, tuttavia, che le fatture, unite ai documenti di trasporto, alla tardività dei rilievi e alla prova dell'esecuzione delle prestazioni (rispetto alle quali

è confutata non l'avvenuta esecuzione, bensì la diminuzione dei quantitativi), non possano essere ritenute un supporto probatorio adeguato.

o non forniscono alcuna indicazione né circa l'avvenuto pagamento né in merito alla mancata trasmissione delle fatture n. 88 e 107 del 2018. In particolare, quest'ultime risultano essere richiamate e, presumibilmente, allegate alla p.e.c. del 14/01/2019 inoltrata dal difensore della società opposta.

II.5- Le prospettazioni dell'attrice sulla mancata ricezione delle fatture nn. 51 e 67 del 2018 sono smentite dal messaggio veicolato tramite p.e.c. dal difensore avversario, al quale erano accluse; oltre che dalla tesi secondo cui sarebbero stati versati acconti, che non reggerebbe allorché le fatture non fossero pervenute.

III.- Le spese processuali, dovendosi modulare sul criterio della soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, devono integralmente porsi in capo alla opponente, considerando il *petitum*. Gli onorari vengono liquidati ai valori medi ridotti del 30%, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, tranne la fase istruttoria, che appare equo ridurre del 50%, in virtù della natura documentale della controversia.

Alla liquidazione del compenso occorre procedere ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55 (aggiornati al D.M. 147/2022), stante quanto dispone l'art. 6 [*«le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore»* (23/10/2022)] ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui *«i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali ... si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio»* (Cass. 17577/2018).

Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
--

		Parte_3	
Studio	2.552,00	-30%	1.786,40
Introduttiva	1.628,00	-30%	1.139,60
Istruttoria	5.670,00	-50%	2.835,00
Decisoria	4.253,00	-30%	2.977,10
TOTALE			8.738,10

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- I) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2422/2019 emesso da questo Tribunale in data 19/06/2019, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- II) CONDANNA la ditta individuale *Parte_1*, in persona dell'omonima titolare, alla refusione delle competenze processuali del presente giudizio in favore di *Controparte_1* che liquida in € 8.738,10, da maggiorarsi con rimborso spese forfetarie 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 14/05/2026

Il Giudice
Carlo de Bari